



# COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 – 31032 Tel 0422 - 784511

P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 9 DEL 25-02-2023

Registro settoriale n. 2

**Oggetto: ordinanza sindacale per la prevenzione di situazioni igienico-sanitarie carenti, di incuria e degrado del territorio comunale.**

### IL SINDACO

Tenuto conto che frequentemente la Polizia Locale ha evidenziato che in alcune zone della città vengono lasciati anche per molti giorni posizionati su strade e marciapiedi e comunque su area pubblica o privata ad uso pubblico i bidoncini della raccolta differenziata (ancorché svuotati dall'azienda addetta alla raccolta);

Ritenuto che tale situazione comprometta la libera e sicura circolazione pedonale e veicolare nonché il decoro urbano e generi situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dovuti anche al fatto che ignoti utilizzano i bidoncini vuoti per depositare negli stessi o a lato sacchetti di rifiuti domestici, creando i presupposti per situazioni igienico - sanitarie carenti, generando odori nauseabondi, soprattutto nei periodi in cui sussistono alte temperature;

Ritenuto necessario adottare un apposito provvedimento che prevenga tali situazioni di grave incuria e degrado del territorio e dell'ambiente;

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali;

### ORDINA

Quanto segue:

- 1. E' fatto divieto di lasciare su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico bidoni e bidoncini della raccolta differenziata (più avanti definiti "contenitori") di rifiuti dopo lo svuotamento degli stessi;**
- 2. Qualora tali contenitori vengano lasciati su area pubblica o privata ad uso pubblico, dopo lo svuotamento, oltre 24 ore dal primo controllo da parte degli organi di vigilanza il titolare del contenitore (attraverso il riconoscimento dei codici a barre) sarà oggetto, in base all'art. 46 del Regolamento di Bacino per il servizio di gestione dei rifiuti e s.m.i, di sanzione amministrativa da 50 a 500 euro (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni euro 100);**
- 3. Qualora la violazione si protragga oltre le 24 ore, l'organo di vigilanza si riserva, tramite ditta incaricata, l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione dei contenitori con spese a carico del titolare del contenitore;**

4. **La presente, al fine di poter dare massima pubblicità di quanto qui contenuto, avrà decorrenza dal giorno della pubblicazione all'Albo comunale fino al 31/12/2023.**

### **DISPONE**

- La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura – U.T.G., al Comando della Polizia Locale e alle Forze di Polizia nonché alla Società incaricata della raccolta rifiuti;
- La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della presente ordinanza, sul sito istituzionale fino al 31/12/2023 e nei luoghi pubblici del Comune.

Per quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione.

### **IL SINDACO**

**STEFANIA GOLISCIANI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e firma autografa.